COMUNE DI NICHELINO

Proposta n. 182

DELIBERAZIONE DEL:

Programmazione finanziaria: Dup, Bilancio e contabbilità finanziaria

Dirigente:

BENEDETTO LUCA

Sindaco:

TOLARDO GIAMPIETRO

Per		LA GIUNTA COMUNALE
Per	**X**	IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I..

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 del 21 febbraio 2017 ad oggetto "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PARTECIPATE – D. LGS. N. 175 DEL 19/8/2016" e n. 62 del 28 settembre 2017 ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE";

Dato atto che l'Ente, a seguito della revisione straordinaria di cui al comma precedente, ha dato corso alle revisioni periodiche delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 c. 1 del T.U.S.P., con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del C.C. n. 97 del 28.12.2021 ad oggetto "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.";
- Deliberazione del C.C. n. 3 del 25.02.2021 ad oggetto "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I. - RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 160 DEL 30.12.2020";
- Deliberazione del C.C. n. 8 del 04.02.2020 ad oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 D. LGS. N. 175/2016";

- Deliberazione del C.C. n. 78 del 20.12.2018 ad oggetto "RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 D. LGS. N. 175/2016.";

Dato atto che, per meri motivi organizzativi, come risulta dai dati sopra indicati, l'Ente non è riuscito in occasione delle annualità 2020 e 2019 a deliberare in Consiglio comunale entro la canonica data del 31.12, le revisioni ordinarie delle partecipazioni, ancorchè entro la scadenza di legge l'Ente abbia sempre provveduto seppure con deliberazione della Giunta comunale;

Considerato che, anche per l'anno in corso come per il precedente, l'Ente garantisce la completa esecuzione delle corrette procedure di revisione ordinaria delle partecipazioni entro i termini di legge e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi comunali, ai sensi dell'art. 42 del Tuel;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la nota del Dirigente finanziario del 28.11.2022 con la quale sono state richieste alle società e organismi partecipati, ad esclusione di SMAT per i motivi appresso indicati, i dati di dettaglio per la compilazione delle schede di rilevazione delle partecipazioni sui modelli pubblicati dal MEF;

Viste le note di riscontro ricevute come di seguito indicato:

- Agenzia Mobilità Piemontese il 6.12.2022;
- CSI Piemonte il 5.12.2022;
- CO.VA.R 14 il 29.11.2022;

Considerato in particolare che, per "SMAT S.p.A.", società nella quale il Comune di Nichelino detiene una partecipazione diretta pari al 2,25 %, a differenza delle precedenti rilevazioni (come da comunicazioni societarie in data 17 dicembre 2018, 13 dicembre 2019, 17 novembre 2020 e 9 novembre 2021) è intervenuta la Deliberazione Corte dei Conti n. 110/2022/SRCPIE/PRSE, che ha decretato l'assoggettamento della società alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che, pertanto, nella ricognizione adottata con il presente atto e in seguito alla specifica deliberazione della Corte dei Conti sopra citata la società partecipata "SMAT S.p.A." viene inserita nella revisione oggetto del presente provvedimento, unitamente alle partecipate di secondo livello detenute dall'Ente per il tramite della società medesima;

Dato atto, infine, che i dati necessari alla compilazione delle schede sono stati reperiti, dove non riscontrati dalle società, direttamente sui portali istituzionali delle stesse o, come nel caso di SMAT, nella sezione specifica del portale riservato ai soci e/o, infine, con contatti diretti telefonici con le strutture amministrative delle società in questione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 ai sensi della normativa in oggetto;

Visti:

- l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014" e sulla base dei modelli pubblicati dal MEF – Dipartimento del Tesoro;
- le comunicazioni pervenute dalle partecipate, agli atti degli uffici comunali;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., così come sostituito dall'art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari;

PROPONE

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DARE ATTO che la presente revisione ordinaria al 31.12.2021 riguarda le seguenti partecipazioni:

DIRETTE

- Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA 12 – 62,80%;
- Consorzio Valorizzazione Rifiuti – CO.VA.R 14 – 17,92%;
- Agenzia della Mobilità Piemontese – AMP – 0,46%;
- Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte – 0,41%;

INDIRETTE - Partecipazioni indirette per il tramite di Consorzi a loro volta soggetti agli obblighi del TUSP (quindi escluse dalla presente revisione)

- Pegaso 03 Srl – 17,92% (per il tramite di CO.VA.R 14 al 100%);
- Consorzio TOPIX – 0,068% (per il tramite di CSI Piemonte al 16,69%).

INDIRETTE - Partecipazioni indirette per il tramite della società SMAT S.p.A.:

- RISORSE IDRICHE SPA – 2,06%
- AIDA AMBIENTE SRL – 1,15%
- SAP SPA IN LIQUIDAZIONE – 1,07%
- S.I.I. SPA – 0,45%
- Nord Ovest Servizi S.p.A. – 0,22%
- ACQUE POTABILI SICILIANE IN FALLIMENTO – APS SPA IN FALLIMENTO – 0,22%
- MONDO ACQUA SPA – 0,11%
- ENVIRONMENT PARK SPA – 0,08%
- GALATEA SCARL IN LIQUIDAZIONE – 0,01%

DI APPROVARE il documento "SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2022 (Art. 20, c. 1, TUSP)" redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014", sui modelli pubblicati dal MEF – Dipartimento del Tesoro, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, quando sarà aperta la rilevazione e entro i termini che saranno previsti;

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 20 del D. Lgs. 175/16;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza di chiudere l'iter del provvedimento entro il 31.12.2022.